CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER REGOLAMENTARNE L'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI ESTINZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

L'anno ……., il giorno …… del mese di ……, presso …….…… …….. con sede in …… n° …., a ……, sono presenti i Signori:

- dr Guido Munari, nato a Basilea il 28 giugno 1950 e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza della Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, a quant'infra autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° ……. del ……, esecutiva ai sensi della legge e dell'art. 27 della L.R. n. 12/1991 (di seguito denominato "Regione");
- ……., nato a …….. il …… e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Associazione Nazionale Alpini per il Veneto (di seguito indicata anche A.N.A.) con sede a ..... , codice fiscale ..... nella sua veste di ..... a quant'infra autorizzato ..... .

premesso

che, riconoscendo il fondamentale ed insostituibile ruolo del Volontariato organizzato di Protezione Civile di cui alla Legge n. 266 del 1991, la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, con provvedimento n. ..…. del …….., la stipula di una convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini (per il Veneto), regolarmente iscritta all'Albo Regionale di cui all'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 ed all'art. 10 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58 operante nel Veneto, per regolamentare l'impiego dei volontari aib ad essa afferenti nelle attività di prevenzione e di estinzione di incendi boschivi,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto e l'A.N.A., in qualità di coordinatore delle Sezioni e dei Gruppi aib individuati nell'Allegato A al provvedimento n. ……. del …….....……, per le attività inerenti la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.

ART. 2 - DURATA

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data della stipula sino al 30.06.2012.
2. Alla data della stipula cessa di avere efficacia la precedente Convenzione, avente il medesimo oggetto e le convenzioni stipulate con i singoli Gruppi aib.
3. Entro 3 mesi dalla scadenza della presente Convenzione le parti possono procedere al rinnovo.

ART. 3 - ATTIVITÀ COLLABORATIVA

1. L'A.N.A. concorre con il proprio personale volontario, i mezzi e le attrezzature disponibili, allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, impegnandosi, durante gli interventi di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, al pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla competente Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (di seguito denominata "Direzione Foreste"), dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio (di seguito denominato "Servizio Forestale") e dal Direttore delle Operazioni di spegnimento (di seguito denominato "DOS"), in un rapporto di stretta collaborazione reciproca, anche riguardo al numero di volontari da impiegarsi ed al periodo di permanenza sul luogo dell'incendio.
2. I Gruppi aib si impegnano a svolgere le attività di cui all'articolo 1 nel territorio dei Comuni dell'Area Omogenea di Base di competenza, così come disposto dalla Direzione Foreste, su segnalazione del Servizio Forestale, intervenendo, in caso di necessità e su richiesta della Direzione Foreste tramite il Servizio Forestale competente per il suddetto territorio, anche in altre Aree Omogenee di Base della Regione del Veneto.
   Eventuali interventi, nell'ambito del Contingente aib messo a disposizione della Regione del Veneto per missioni fuori Regione a seguito di richieste da parte delle competenti Istituzioni, saranno oggetto di specifici accordi.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

1. I Gruppi aib svolgono la loro attività collaborativa nel rispetto delle seguenti direttive operative:
   a) per ciascuna Area Omogenea di Base, si impegnano a rendere disponibile un numero telefonico di reperibilità H24, per l'attivazione delle squadre reperibili nel territorio di competenza.
   b) Nel periodo di massima pericolosità collaborano con l'Organizzazione capofila dell'Area Omogenea di Base nella predisposizione di un calendario delle reperibilità, che viene comunicato al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.
   c) I Gruppi aib provvedono alla costituzione di una o più squadre ed al loro adeguato equipaggiamento, nel rispetto di quanto indicato dalle linee guida predisposte dalla Direzione Foreste.
   d) I Gruppi aib nominano, per ciascuna squadra, un caposquadra responsabile del personale a lui sottoposto, al fine di garantire la sicurezza dei volontari impiegati. Il caposquadra è anche responsabile delle dotazioni individuali del personale di cui ha la responsabilità e deve, in caso di intervento, verificare che ogni volontario si trovi in condizioni di sicurezza rispetto alle palesi condizioni psico-fisiche del momento, alla dotazione di materiale ed alla dislocazione sul fronte dell'incendio.

e) Prima di qualsiasi intervento, i capisquadra devono comunicare il numero dei volontari che intervengono al reperibile del Servizio Forestale e devono attenersi alle disposizioni ed alla dislocazione sul fronte dell'incendio determinata dal DOS; l'ordine all'intervento dei volontari deve essere sempre impartito da quest'ultimo ovvero dal funzionario reperibile del Servizio Forestale competente.

ART. 5 - MODALITÀ DI INTERVENTO

a) Ciascuna squadra interviene nelle operazioni di spegnimento con turnazioni determinate dal DOS, sentito il caposquadra, a seconda delle necessità. L'allontanamento dei volontari dalla zona deve essere concordato con il DOS.
b) Compatibilmente con il numero dei volontari operativi e con le disponibilità individuali, ogni Gruppo aib collaborerà con l'Organizzazione capofila, in caso di incendio che si prolunga, al fine di garantire un'adeguata turnazione d'impiego delle squadre.
c) Nelle operazioni di spegnimento e bonifica sono impiegati solo coloro che abbiano i requisiti previsti dalla normativa di settore. Il Responsabile di ciascun Gruppo aib è responsabile delle idonee verifiche.
d) Al termine di ciascun intervento il Presidente dell'Organizzazione individuata quale capofila dell'Area Omogenea di Base, o un suo delegato, provvede ad informare il Servizio Forestale competente per territorio riguardo all'attività svolta allegando l'elenco dei volontari intervenuti, fornito dai Gruppi aib coinvolti.
e) I Gruppi aib collaborano con il Servizio Forestale competente per territorio alla prevenzione degli incendi boschivi, concordando gli interventi.

ART. 6 - COMPITI DELLA REGIONE AI SENSI DEL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 194

1. La Direzione Foreste, su segnalazione del Servizio Forestale, ovvero dell'Organizzazione capofila, provvede a richiedere l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/2001 ed è tenuta a curare l'istruttoria delle relative pratiche amministrative (DPR 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile").

ART. 7 - FINANZIAMENTI REGIONALI

1. La Regione si impegna a concedere i contributi alle Sezioni individuate, annualmente, secondo le disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58, sulla base di un piano di spesa e investimenti, concordato tra i Gruppi aib appartenenti a ciascuna Sezione e l'Organizzazione capofila dell'Area Omogenea di Base di riferimento, da presentare al Servizio Forestale a cui spetta l'approvazione tecnica. I contributi sono liquidati alla Sezione di riferimento, che provvede alla ripartizione del finanziamento sulla base del piano approvato.
2. Le Sezioni, beneficiarie del contributo regionale, devono presentare per il tramite della Organizzazione capofila, entro il termine indicato nel provvedimento di riparto, rendiconto delle spese sostenute al Servizio Forestale competente per territorio, che ne curerà l'istruttoria.
3. In caso di mancata rendicontazione o di utilizzo improprio dei contributi, la Regione si riserva la possibilità di chiedere la restituzione di una parte o dell'intero importo erogato.

ART. 8 - ADDESTRAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

1. Al fine di garantire l'operatività del sistema aib, le attività di prevenzione, aggiornamento ed esercitazione svolte in modo autonomo dalle Sezioni e dai Gruppi aib dovranno essere concordate con congruo anticipo (almeno un mese) con il Servizio Forestale competente per territorio.
2. I Gruppi aib, con riferimento al comma precedente, sono tenuti di volta in volta, a trasmettere al Servizio Forestale idoneo resoconto.
3. La Regione si impegna ad organizzare periodici corsi base e specialistici di carattere teorico-pratico di formazione ed aggiornamento del personale volontario addetto alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi.

ART. 9 - DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE

1. Per l'attività di divulgazione e di educazione alla difesa del patrimonio boschivo la Regione può avvalersi delle Sezioni e dei Gruppi aib per iniziative e programmi da concordare, con particolare attenzione a quelle destinate al mondo della scuola.
2. Al di fuori delle iniziative concordate, le Sezioni ed i Gruppi aib, nell'azione di divulgazione e di educazione, non possono in alcuna forma utilizzare il logo "Regione del Veneto", né impiegare i dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) assegnati.

ART. 10 - RACCOLTA INFORMAZIONI

1. Le Sezioni ed i Gruppi aib si impegnano a collaborare con la Direzione Foreste e i Servizi Forestali nella raccolta di informazioni utili all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

1. Stante l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, la Regione è tenuta al rimborso delle spese sostenute a tal fine dall'A.N.A., ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge citata, in ragione del numero di volontari aib.

ART. 12 - USO DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI PROPRIETÀ REGIONALE

1. Nel corso delle attività di vigilanza preventiva, di spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese le esercitazioni, ai volontari aib aderenti all'A.N.A. può essere consentito l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà regionale, su disposizione e secondo le modalità che verranno stabilite dal Servizio Forestale. È inoltre consentito l'imbarco del personale volontario sui mezzi aerei utilizzati dalla Regione del Veneto.

ART. 13 - USO E DESTINAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE ACQUISTATI CON CONTRIBUTO REGIONALE

1. Il Responsabile di ciascun Gruppo aib è responsabile in ordine all'utilizzo e al mantenimento di materiali ed attrezzature, acquistati con contributo della Regione del Veneto.
2. I mezzi e le attrezzature in dotazione alle Sezioni ed ai Gruppi aib saranno messi a disposizione per gli interventi antincendio boschivo, anche al di fuori del territorio di competenza nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

In tali casi sarà richiesta la presenza di personale addetto al trasporto, alla conduzione, gestione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, si precisa che nel caso in cui la Sezione o il Gruppo aib titolare di mezzi ed attrezzature acquistati con il contributo della Regione cessi la propria attività, ovvero non riconosca la validità del sistema organizzativo aib, questi sono ridistribuiti alle altre Sezioni.
4. I mezzi e le attrezzature aib devono essere sempre a disposizione per le emergenze, pertanto il loro uso da parte delle Sezioni e dei Gruppi in attività non direttamente collegabili all'attività antincendio boschivo deve essere preventivamente concordato con il Servizio Forestale competente per territorio.

ART. 14 - PROCEDURE OPERATIVE D'INTERVENTO

1. Per quanto non esplicitamente citato nella presente Convenzione, in merito ad aspetti organizzativi ed operativi di dettaglio del dispositivo regionale antincendi boschivi si rimanda alle "Procedure operative di intervento tra Regione del Veneto e Organizzazioni di Volontariato aib per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi".
2. Le Sezioni ed i Gruppi aib si impegnano ad attenersi scrupolosamente a dette procedure operative, il cui aggiornamento è curato periodicamente dalla Direzione Foreste, recependo, per quanto possibile, le proposte ed i suggerimenti avanzati dalle Sezioni e dai Gruppi aib.

ART. 15 - TURNAZIONE ORGANIZZAZIONE CAPOFILA

1. L'Organizzazione individuata dalla Regione del Veneto quale capofila delle Organizzazioni facenti parte dell'Area Omogenea di Base rimane in carica fino alla scadenza della Convenzione e/o dell'eventuale rinnovo.
2. Eventuali variazioni dovranno essere decise con la maggioranza delle Organizzazioni firmatarie, operanti nella medesima Area Omogenea di Base, in accordo con il Servizio Forestale competente per territorio. Tali modifiche, formalizzate con decreto del Dirigente della Direzione Foreste, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo all'emanazione del decreto.

ART. 16 – COMITATO REGIONALE DEI VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

1. L'A.N.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, si impegna ad individuare un referente per l'attività antincendi boschivi.
2. Il nominativo del referente deve essere comunicato per iscritto alla Direzione Foreste.
3. I referenti delle diverse province (di cui all'art. 16 della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato aib) e dell'A.N.A. costituiscono il Comitato Regionale dei Volontari aib del Veneto. Il suddetto Comitato, quale organo di riferimento nei rapporti tra Direzione Foreste, Organizzazioni firmatarie della Convenzione e A.N.A., rivestirà funzioni consultive in merito alle attività formative, preventive e di lotta attiva aib regionale.
4. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa della Direzione Regionale Foreste.
5. Nel caso in cui una o più province non indichino i propri referenti nel termine di cui al comma 1, il Comitato sarà comunque costituito e potrà operare, salva la successiva integrazione dei suoi componenti.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Gravi inadempienze di una delle parti, tali da compromettere lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, determinano la risoluzione di diritto della presente Convenzione, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 18 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le parti, in relazione al profilo fiscale, richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 per cui la presente Convenzione è esente da bollatura e registrazione.

La presente Convenzione, dattiloscritta in n. … pagine, è composta da n. 18 articoli.
Le parti, dopo lettura, approvano le premesse e i diciotto articoli del presente atto e quindi sottoscrivono.

PER LA REGIONE VENETO
Il Dirigente della Direzione
Foreste
ed Economia Montana

- Dott. Guido Munari -

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Il Responsabile dell'ANA per il Veneto

.....